



COMUNE *di*
ORZINUOVI
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI FUNERARI,
NECROSCOPICI, CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera del C.C. n° 111 del 18/12/2006
Modificato con delibera del C.C. n. 11 del 22.02.2010

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE
- ART. 2 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

CAPO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- ART. 3 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE / INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 4 – FERETRI
- ART. 5 – TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 6 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 7 - NORME DI RINVIO

CAPO III – CIMITERI

- ART. 8 – ELENCO CIMITERI COMUNALI
- ART. 9 – DIPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA
- ART. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- ART. 11 – REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO
- ART. 12 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

CAPO IV – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO V – INUMAZIONI

- ART. 15 – INUMAZIONE
- ART. 16– CARATTERISTICHE DELLA FOSSA
- ART. 17– CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER INUMAZIONE

CAPO VI – TUMULAZIONI

- ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE
- ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 20 – NORME PER LA CONCESSIONE
- ART. 21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI
- ART. 23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA
- ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 25 – DECADENZA PER ABBANDONO
- ART. 26 – DECORAZIONI E ORNAMENTI

CAPO VII – LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

- ART. 27 – NORME PER LA CONCESSIONE
- ART. 28 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

CAPO VIII – TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

- ART. 29 – CONCESSIONE
- ART. 30 – CONCESSIONE DELL'AREA
- ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

CAPO IX – CREMAZIONI

- ART. 32 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 33 – URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO X - ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E IMBALSAMAZIONE

- ART. 34 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 36 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE
- ART. 37 – RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI
- ART. 38 – TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

CAPO XI – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- ART. 39 – ORARIO
- ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO
- ART. 41 – RITI FUNEBRI
- ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

CAPO XII – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- ART. 43 – COMPETENZE
- ART. 44 – CUSTODE DEL CIMITERO
- ART. 45 – AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

CAPO XIII – ATTIVITA' FUNEBRE

- ART. 46 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE
- ART. 47 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI
- ART. 48 – DIVIETI GENERALI

CAPO XIV – LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

- ART. 49 – APPOSIZIONI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'A.S.L. competente, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi:
 - R.D. 1265/34 ,
 - D.p.r. 285 del 1990
 - Legge n. 578 del 29/12/1993
 - D.L. n. 582 del 22/08/1994
 - Art. 42 del D.lgs 18.08.2000,
 - Legge n. 130 del 2001
 - L. n. 166 del 1/08/2002
 - Legge Regionale n. 22/2003
 - Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 09/11/2004
 - D.g.r. n. 7/20278 del 21/01/2005

ART. 2 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Il Comune fornisce gratuitamente per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari:
 - a) la cassa, per inumazione o cremazione;
 - b) il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).
4. Il Comune provvede gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Orzinuovi (art. 34 comma 2 lett. b) Reg. Regionale n. 6/2004).
5. In caso di cremazione nei casi di indigenza, stato di bisogno, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento della cremazione (art. 12 comma 3 Reg. Regionale 6/2004).
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE /INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la dichiarazione di morte, l'autorizzazione per la tumulazione/inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

ART. 4 – FERETRI

Si osservano le seguenti prescrizioni.

1. Per la tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle norme del Regolamento Regionale n. 6/2004;

2. *Per la inumazione:*

- i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici oppure la cassa interna deve essere in materiale biodegradabile (Barriera o Mater-bi) di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro.

È fatto divieto di effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica (anche quando l'uso di questo sia obbligatorio) in caso di salma in doppia cassa.

3. *Per la cremazione:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.

4. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Il Comune può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del personale dell'Azienda sanitaria locale.

6. Per quanto non stabilito si rinvia all'allegato 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 06/2004.

ART. 5 – TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.
4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione alla tumulazione / inumazione / cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e dalla autorizzazione alla tumulazione / inumazione/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (art. 36 comma 1 Regolamento Regionale n. 6/2004). L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme vigenti in materia.

ART. 6 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.) e Legge regionale n. 22/2003 (art. 8).
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone, salvo i casi di cui all'art. 34 del Reg. Regionale n. 06/2004.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990), alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 e al Regolamento Regionale n. 6/2004, al D.g.r. n. 7/20278 del 2005 e successive modificazioni.

CAPO III

CIMITERI

ART. 8 – ELENCO CIMITERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli art.li 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) · Cimitero di Orzinuovi;
- b) · Cimitero di Coniolo;
- c) · Cimitero di Barco;
- d) · Cimitero di Ovanengo;
- e) · Cimitero di Pudiano.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Regionale n. 6/2004.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nei cimiteri comunali possono essere sepolti, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003:

- a) i cadaveri delle persone aventi in vita, la residenza nel comune di Orzinuovi;
- b) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- c) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano risieduto nel Comune;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
- g) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, quale ne fosse la residenza, dietro autorizzazione del Sindaco (art. 9 lett. a) Legge Regionale n. 22/2003).

ART. 11 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero di Orzinuovi o in un'altra frazione sarà previsto un reparto speciale, individuato dal Piano Regolatore Cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

4. All'interno del cimitero di Orzinuovi sarà prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 D.p.r. n. 396/2000.
2. L'autorizzazione alla tumulazione / inumazione, alla cremazione devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, il giorno di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della autorizzazione alla inumazione/tumulazione.
 - b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
3. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero stesso.

CAPO IV

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I cimiteri dispongono:
 - a) di campi di inumazione;

- b) di tombe di famiglia;
 - c) di cappelle di famiglia;
 - d) di loculi individuali;
 - e) di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
 - f) di un ossario comune.
2. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/ 1990 e del Reg. Regionale n. 6/2004.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art. 16 del Reg. Regionale n. 6/2004.

ART. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune (U.T.C) è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di almeno vent'anni dalla adozione dei piani stessi.
2. I piani di cui al primo comma sono deliberati a norma dell'art. 6 del Reg. Regionale n. 6/2004 e allegato 1.
4. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Tale Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V

INUMAZIONI

ART. 15 – INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di dieci anni.
2. Le aree per inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. E' previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione.
3. I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo indicato dal Comune ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. I familiari delle salme inumate ai sensi dei commi precedenti hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile U.T.C., lapidi, ricordi, e piccoli monumenti, fatto salvo il caso in cui, per l'area di riferimento, il Piano Regolatore Cimiteriale non disponga diversamente. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con apposita determinazione definisce le misure massime dei monumenti e le caratteristiche da rispettare.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età: profondità 1,50 - 2 metri – lunghezza di metri 2,20 nella loro parte più profonda – larghezza di metri 0,80 – distanza l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.
 - inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni: profondità 1 – 1,50 metri – lunghezza media di metri 1,50 nella parte più profonda – larghezza di metri 0,50 – distanza l'una dall'altra di almeno metri 0,30 da ogni lato.

2. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
4. Per quanto non stabilito si rinvia all'art. 15 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 06/2004.

ART. 17 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile (vedasi art. 4).
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VI

TUMULAZIONI

ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno (vedasi art. 4).

ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) loculi. La durata della concessione è fissata in anni trenta o sessanta dalla data di concessione del loculo;
- b) cellette ossario/urne cinerarie per la raccolta di resti mortali o delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni novantanove;
- c) aree per tombe e cappelle, tombe di famiglia e cappelle di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni novantanove;

ART. 20 – NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone fisiche, persona giuridiche e enti morali secondo le disponibilità.
2. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma solo all'utilizzo.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.
4. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

ART. 21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE *(Appendice)

1. Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato ai concessionari e:
 - aventi diritto;
 - conviventi more uxorio;
 - alle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli aventi diritto sono da intendersi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, le mogli e i mariti dei concessionari.
4. I casi di convivenza di cui al comma 2 verranno valutati di volta in volta dal Sindaco, in relazione alla documentazione presentata, che qualora ricorrano gli estremi anzi detti, autorizzerà la sepoltura.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
6. Al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.

ART. 22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle tumulazioni private sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma, in attesa della tumulazione definitiva, dovrà farne regolare domanda al Sindaco, indicando il motivo della richiesta.
2. La relativa autorizzazione concessa dal Sindaco, consentirà la tumulazione provvisoria della salma per un periodo di tempo non superiore a due anni, salvo casi di forza maggiore.
3. La concessione del loculo provvisorio è subordinata al versamento del corrispettivo stabilito in tariffa.
4. Alla scadenza della tumulazione provvisoria senza che il concessionario abbia provveduto ad individuare una sistemazione definitiva del cadavere, l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi d'ufficio con spese a carico del concessionario, dandone preavviso agli interessati.

ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Reg. Regionale della Lombardia n. 6/2004:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca per motivi di interesse pubblico.

2. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 hanno durata indeterminata relativamente alla prima salma tumulata o quella per la quale il sepolcro è stato prenotato.
3. Qualora il titolare di una concessione perpetua di loculo volesse provvedere alla tumulazione di una nuova salma nello stesso sepolcro si procederà al rilascio di una nuova concessione gratuita relativa alla nuova salma per un periodo di quaranta anni dalla tumulazione. Detta concessione si intende a tempo determinato, alla scadenza della quale il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 8 del presente regolamento.
4. In alternativa potrà essere chiesta:
 - a) La concessione con tariffa agevolata al 50% per acquisto di un nuovo loculo dietro retrocessione al Comune del loculo perpetuo;
 - b) La concessione gratuita di una celletta ossario per anni 99 con onere di estumulazione a carico dell'Amministrazione Comunale.
5. Nelle Tombe/Cappelle di Famiglia perpetue è consentito al concessionario:
 - a) il riutilizzo del sepolcro, a completamento della capienza, per la tumulazione di nuove salme solo a seguito di messa a norma della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia;
 - b) la richiesta di concessione di una nuova tomba/cappella, loculi o ossari a tariffa agevolata al 70% dietro retrocessione della tomba / cappella di famiglia perpetua e con onere di estumulazione delle salme a carico dell'Amministrazione Comunale.
 - c) Le tombe di famiglia e i loculi dichiarati abbandonati torneranno nella piena disponibilità del Comune.
6. I loculi interrati, ex perpetui, senza accesso esterno al feretro sino ad ora rimasti inutilizzati rientrano nella piena disponibilità del Comune che provvederà a renderli inutilizzabili.
Il concessionario o, in mancanza, i suoi eredi potranno chiedere all'Amministrazione Comunale alternativamente:
 - a) La concessione gratuita di altro loculo per anni 40;
 - b) Il rimborso di una quota pari alla tariffa stabilita per la concessione di un loculo di prima fila per anni 30, tariffa in vigore alla data della richiesta;¹

¹ Comma n. 6 aggiunto con CC n. 11-2010

ART. 25 – DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorsi senza esito 60 giorni dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

ART. 26 – DECORAZIONI E ORNAMENTI

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sui loculi, cellette, tombe/cappelle di famiglia sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda le tombe/cappelle di famiglia dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

CAPO VII

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

ART. 27 – NORME PER LA CONCESSIONE

1. La prenotazione di loculi di norma non è consentita, le relative concessioni vengono effettuate al momento del decesso o della tumulazione.
I loculi sono assegnati seguendo l'ordine numerico e verticale delle file dal basso verso l'alto sino alla 5^a fila. Quando il primo loculo assegnato è all'ultima fila in alto il secondo può essere assegnato seguendo l'ordine orizzontale. I loculi disponibili a seguito di retrocessione vengono assegnati senza ordine prestabilito, a richiesta del concessionario.
2. E' consentito dietro richiesta e con autorizzazione del Sindaco il rilascio di concessione "a persona sola" che abbia compiuto 70 anni.
3. E' consentita la concessione di un secondo loculo per il coniuge superstite che abbia compiuto i 60 anni in concomitanza con il decesso e la tumulazione dell'altro coniuge, seguendo il normale ordine di assegnazione. In via eccezionale il Sindaco potrà concedere la concessione al coniuge che non abbia compiuto i 60 anni e potrà consentire l'uso del loculo concesso in prenotazione ad un figlio del coniuge superstite.

4. I loculi possono contenere un solo feretro. Nel medesimo loculo, con il feretro, è ammesso il collocamento di una o più cassettole con i resti o le ceneri di altra salma.
5. I loculi sono dati in concessione per la durata di 30 anni o di 60 anni decorrenti dalla data della concessione.
6. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale il loculo viene concesso. I contratti di concessione dovranno riportare il nome della persona da tumulare.
7. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né per nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.
8. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà ad informare gli eredi i quali a loro spese potranno richiedere:
 - l'estumulazione del cadavere;
 - il rinnovo della concessione del loculo che potrà essere consentita per un periodo non superiore a 15 anni o per il periodo mancante al compimento del trentennio dalla tumulazione. In tale periodo il loculo non potrà essere riutilizzato per la tumulazione di altre salme.
9. La mancata riconferma, da farsi almeno un mese prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono. Il Comune rientrerà nel pieno possesso di detti loculi facendo riporre i resti mortali nell'ossario comune.
10. L'Amministrazione Comunale provvederà ad affiggere, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza. Detta affissione libera il Comune da qualsiasi onere di comunicazione diretta non essendo tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare eventuali eredi dei concessionari.
11. All'atto della tumulazione di una salma, nei loculi avuti in prenotazione, dovrà essere richiesta la proroga per il periodo mancante al compimento del trentennio della tumulazione, dietro pagamento della relativa tariffa.
12. Prima della scadenza i loculi, potranno essere retrocessi al Comune da parte del Concessionario. In mancanza del Concessionario la retrocessione potrà essere disposta da uno degli eredi che dichiarerà di agire anche in nome e per conto degli altri eredi sia del Concessionario che del defunto. La Giunta Comunale determinerà le quote da rimborsare in caso di retrocessione anticipata.

ART. 28 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

1. Le cellette ossario, raccolgono i resti dei cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.

CAPO VIII

TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 29 – CONCESSIONE

1. Le tombe/cappelle di famiglia possono essere concesse:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti o comunità.
2. Il richiedente la concessione deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione della tomba o cappella di famiglia o dell'appezzamento di terreno.
3. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, gli eredi potranno richiedere la riconferma della concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
4. La riconferma della concessione potrà essere chiesta da uno degli eredi del concessionario anche disgiuntamente dagli altri eventuali eredi. La riconferma non modifica il diritto di sepoltura discendente dall'atto di concessione originario.

ART. 30 – CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale e ai sensi delle disposizioni ivi contenute, possono essere assegnate a persone fisiche, persone giuridiche, Enti morali aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle.

L'assegnazione dei singoli lotti verrà fatta a seguito di richieste o mediante estrazione.

2. La concessione di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata in primis ai residenti, in secondo luogo anche a non residenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti certificabili:
 - c) essere nato a Orzinuovi;
 - d) essere stato residente a Orzinuovi.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione.

CAPO IX

CREMAZIONI

ART. 32 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso:
 - a) disposizione testamentaria del defunto dalla quale risulti la chiara volontà di essere cremato;

- b) iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto: la volontà espressa di cremare il cadavere deve risultare da processo verbale nel quale il coniuge o in difetto i parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. Alla domanda di autorizzazione alla cremazione vanno allegati: il certificato del medico curante o necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (modulo per accertamento di morte Reg. Lombardia) e l'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. Per gli stranieri: la dichiarazione della loro Autorità attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

ART. 33 – URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e riportare all'esterno indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

AFFIDAMENTO CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione alle condizioni di cui all'art. 32 comma 1 lett. a) e c) del presente regolamento con indicazione della volontà di affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna stessa);
 - c) che l'affidatario deve custodire diligentemente l'urna garantendola contro ogni profanazione;
 - d) che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - e) che sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) che in caso di cambio di luogo di conservazione dell'urna deve darsi comunicazione al Comune entro 30 giorni;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
 4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
 5. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune di decesso, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene conservato dal Responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate).

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 della legge n. 130 del 2001.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui all'art. 3 lett. c) della legge n. 130/2001, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

CAPO X

ESUMAZIONE ,ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 34 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Esse vengono regolate dal Sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino o nelle ore in cui il cimitero è chiuso.
2. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla precedente tumulazione.
3. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ,le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 06/2004.
3. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni e le esumazioni ordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa.

ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate / estumulate prima del prescritto termine per:
 - ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasportarle in altre sepolture;
 - per cremarle.
2. Le esumazioni / estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale cimiteriale. Per tali operazioni può essere richiesta la presenza del personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari precauzioni igienico-sanitarie.

3. Per le esumazioni/ estumulazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi previsti in tariffa e i diritti di assistenza fissata dall'autorità comunale.
4. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni / estumulazioni straordinarie:
 - a) preferibilmente nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre
 - b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 36 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE – ESTUMULATE

1. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
2. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere estumulato il resto mortale potrà:
 - a) essere ritumulato, su richiesta degli interessati, nello stesso o in altro loculo;
 - b) essere avviato per l'inumazione in campo comune in caso non si disponga diversamente;
 - c) essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
3. L'ipotesi di cui al comma 2 punto a) del presente articolo comporta il rilascio di nuova concessione e il pagamento della relativa tariffa.
4. In ogni caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente, salvo abbreviazione dei termini per l'utilizzo di prodotti che accelerino il processo di mineralizzazione della salma.

ART. 37 – RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
3. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economo e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
4. E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 38 – TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. La autorizzazione all'imbalsamazione deve essere rilasciata dal Sindaco previa specifica richiesta a cui deve essere allegata la documentazione prescritta dall'art. 46 comma 2 del Regolamento Regionale n. 06/2004.
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

CAPO XI

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 39 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 41 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a rilevante partecipazione di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
- e) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e le imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
- g) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue;
 - m) assistere alle esumazioni/estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o motocarrozzelle.
 3. In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.
 4. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, devono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro.
 5. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 43 – COMPETENZE

1. Il cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo e i vigili urbani.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 44 – CUSTODE DEL CIMITERO

1. I compiti del custode necroforo sono:
 - a) curare l'ammissione delle salme al cimitero;
 - b) tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990 e l'art. 5 del Regolamento Regionale n. 06/2004;
 - c) scavare le fosse per le inumazioni;
 - d) svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - e) curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;
 - f) tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;
 - g) sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente;
 - h) curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
 - i) realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, compreso i loculi in tombe e Cappelle di famiglia, e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.
 - j) curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.
2. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
 - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
 - di accettare e chiedere mance;
 - di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ART. 45 – AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 43 e 44 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

CAPO XIII

ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 46 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche di cui all'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. Il Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui sopra rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Tale autorizzazione, comprensiva delle autorizzazioni previste della normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, abilita anche allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 del Regolamento Regionale n. 06 del 09 novembre 2004.

ART. 47 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. Dette imprese possono prestare collaborazione con il personale addetto alle operazioni di sepoltura al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

3. L'entrata e l'uscita del personale di cui sopra sarà annotata in apposito registro posto all'ingresso del cimitero a cura degli stessi e con controllo del personale comunale.

ART. 48 – DIVIETI GENERALI

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - a) di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - b) di offrire negli uffici comunali, a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - c) di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - d) di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
4. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicitare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XIV

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

ART. 49 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o del Funzionario Responsabile del U.T.C..

2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione in conformità alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio o dal P.R. Cimiteriale.
5. L'entrata e l'uscita del personale di cui sopra sarà annotata in apposito registro posto all'ingresso del cimitero a cura degli stessi e con controllo del personale comunale.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte degli organi preposti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.
3. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale n. 06/2004 nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.

DIRITTO DI SEPOLTURA

